

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 444 del 24 maggio 2021

Ditta Eco.Ra.V. S.p.A. - Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale e ubicazione installazione, denominata "Sito 18", in Zona Industriale Villanova n. 18 in Comune di Longarone (BL). Autorizzazione Integrata Ambientale DSRAT n. 100 del 30.12.2011 e ss.mm.ii. Determinazioni conseguenti all'annullamento parziale della DGRV n. 119 del 02.02.2018, a seguito delle Sentenze TAR n. 218 del 16.02.2021 e n. 235 del 17.02.2021, relativamente ai provvedimenti DDATST n. 89 del 13.11.2018, n. 117 del 31.12.2018, n. 29 del 21.03.2019 e DDDA n. 181 del 17.06.2019. Contestuale comunicazione di avvio del riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l'adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119 del 02.02.2018, a seguito delle Sentenze TAR n. 218 del 16.02.2021 e n. 235 del 17.02.2021.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Facendo seguito, e dando esecuzione, alla Sentenza del TAR richiamata in oggetto, con il presente provvedimento si comunica l'avvio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso della Società Eco.Ra.V. S.p.A., finalizzato all'aggiornamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018, dando corso al contestuale annullamento dei provvedimenti precedentemente rilasciati in tema di adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulla miscelazione.

Il Direttore

(1) VISTO il DSRAT n. 100 del 30.12.2011 con il quale è stata rilasciata l'AIA alla Ditta Eco.Ra.V. S.p.A. per l'installazione di cui all'oggetto denominata "Sito 18";

(2) VISTO il DDATST n. 89 del 13.11.2018, con il quale è stata modificata l'AIA al fine di adeguarla agli *Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti* approvati con DGRV n. 119 del 02.02.2018;

(3) VISTO il DDATST n. 117 del 31.12.2018, con il quale è stata concessa la proroga fino al 22.03.2019 dei termini di cui ai Punti 3 e 4 del Decreto n. 89/2018, concernenti l'adeguamento alle prescrizioni impartite per l'attività di miscelazione e la trasmissione di documentazione aggiornata relativa alla medesima attività;

(4) VISTO il DDATST n. 29 del 21.03.2019, con il quale, a seguito delle Ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto:

REG. PROV. COLL. n. 261/2019 (n. REG. RIC.1265/2018) del 01.03.2019

REG. PROV. COLL. n. 262/2019 (n. REG. RIC.160/2019) del 01.03.2019

REG. PROV. COLL. n. 263/2019 (n. REG. RIC.161/2019) del 01.03.2019

REG. PROV. COLL. n. 264/2019 (n. REG. RIC.566/2018) del 01.03.2019

REG. PROV. COLL. n. 265/2019 (n. REG. RIC.146/2019) del 01.03.2019

che hanno disposto la sospensione dell'efficacia della DGRV n. 119/2018 e di alcuni decreti di adeguamento alla medesima fino alla data del 13.06.2019, sono stati ulteriormente prorogati i termini di cui ai Punti 3 e 4 del DDATST n. 89/2018;

(5) VISTO il DDDA n. 181 del 17.06.2019, con il quale, a seguito delle Ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto:

REG. PROV. CAU. n. 246/2019 (n. REG. RIC.1265/2018) del 14.06.2019

REG. PROV. CAU. n. 247/2019 (n. REG. RIC.1462/2018) del 14.06.2019

REG. PROV. CAU. n. 248/2019 (n. REG. RIC.160/2019) del 14.06.2019

REG. PROV. CAU. n. 249/2019 (n. REG. RIC.161/2019) del 14.06.2019

REG. PROV. CAU. n. 250/2019 (n. REG. RIC.566/2018) del 14.06.2019

REG. PROV. CAU. n. 252/2019 (n. REG. RIC.146/2019) del 14.06.2019

che hanno sospeso l'efficacia degli atti impugnati e fissato *per l'esame di merito una delle udienze pubbliche del secondo trimestre del 2020*, sono stati ulteriormente prorogati i termini di cui ai Punti 3 e 4 del DDATST n. 89/2018;

(6) VISTE le Sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

REG. PROT. COLL. 218 del 16.02.2021

REG. PROT. COLL. 235 del 17.02.2021

(7) CONSIDERATO che le succitate sentenze del TAR hanno di fatto annullato la prescrizione di cui al Punto 6 del §4.3 della DGRV n. 119/2018 e le prescrizioni contenute nelle AIA che la riproducono;

(8) CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, il punto 7. della Sentenza n. 218/2021 e il punto n. 7.5 della Sentenza n. 235/2021 recitano testualmente che *"la previsione secondo cui sarebbe sempre, a prescindere dalla successiva destinazione della miscela, necessario mantenere le concentrazioni di contaminanti sopra le soglie che ne determinano la caratteristica di pericolo deve essere annullata, essendo, irragionevole nei casi in cui, ad una verifica caso per caso, risultino elementi concreti per ragionevolmente ritenere che tale adempimento non sia necessario a garantire l'ammissibilità ed il corretto trattamento del rifiuto nell'ambito degli impianti di destino"*;

(9) EVIDENZIATO che, per le restanti parti, la DGRV n. 119/2018 è stata giudicata sostanzialmente legittima dai giudici amministrativi di primo grado;

(10) CONSIDERATI i punti n. 14. della Sentenza n. 218/2021 e n. 16. della Sentenza n. 235/2021, ove è stato sentenziato il difetto dell'istruttoria condotta, con le modalità impartite dal decreto DDATST n. 89/2018;

(11) RAVVISATA l'opportunità di promuovere ricorso in appello al Consiglio di Stato per il motivo di ricorso parzialmente accolto da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto la cui motivazione viene riportata al precedente punto (8);

(12) RITENUTO per quanto sopra esposto:

- di dare immediata esecuzione alle sentenze di annullamento parziale di primo grado sopra richiamate, anche considerato che, secondo giurisprudenza pacifica, l'adozione *"di un provvedimento 'di riesame' - in dichiarata esecuzione di una ordinanza cautelare 'propulsiva' - non determina la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, o la cessazione della materia del contendere, e ciò a maggior ragione quando il provvedimento "ulteriore" è del medesimo contenuto sostanziale di quello già impugnato* (Cons. Stato Sez. VI, 15/03/2017, n. 1180)" (Cons. St. Consiglio di Stato sez. III, 27/04/2021, n. 3401), principio da ritenersi applicabile all'esecuzione obbligata delle sentenze di primo grado, con conseguente ammissibilità dell'appello che, come sopra evidenziato, si intende proporre;

- di determinarsi, conseguentemente, in relazione ai provvedimenti autorizzativi interessati dalle sentenze richiamate e di annullare, pertanto, il DDATST n. 89/2018 e i conseguenti DDATST n. 117/2018, DDATST n. 29/2019 e DDDA n. 181/2019;

- di avviare, contestualmente, il riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29-*octies* c. 4, finalizzato all'adeguamento del provvedimento agli Indirizzi Tecnici di cui alla DGRV n. 119 del 02.02.2018 per le parti giudicate legittime;

decreta

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare immediata esecuzione alle sentenze di annullamento parziale della DGR n. 119/2018 emesse dal TAR del Veneto sopra richiamate;
3. di annullare, conseguentemente, il DDATST n. 89 del 13.11.2018, il DDATST n. 117 del 31.12.2018, il DDATST n. 29 del 21.03.2019 e il DDDA n. 181 del 17.06.2019;

4. di comunicare **l'avvio del riesame** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-*octies* c. 4, d.lgs. 152/06, finalizzato all'adeguamento del provvedimento agli Indirizzi Tecnici di cui alla DGRV n. 119 del 02.02.2018 per le parti giudicate legittime; a tal fine la Ditta è tenuta, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-*octies* del medesimo decreto, alla trasmissione alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti di una Relazione Tecnica di aggiornamento delle informazioni relative alle operazioni di miscelazione effettuate in installazione in conformità a quanto previsto nel paragrafo 4.2 "*Contenuti delle istanze*" della DGRV n. 119/2018, **entro 60 giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento;
5. di stabilire che successivamente alla presentazione della sopra citata documentazione sarà data formale comunicazione dell'avvio del **procedimento di riesame dell'AIA**, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
6. di stabilire che a conclusione della verifica documentale prevista al comma 4 dell'art. art. 29-*ter* del d.lgs. n. 152/2006, tutta la documentazione presentata sarà pubblicata, unitamente all'annuncio di cui all'art. 29-*quater* comma 3 del d.lgs. n. 152/2006, entro 15 giorni dalla data di trasmissione dell'avvio del procedimento di riesame sul sito istituzionale della Giunta Regionale del Veneto - Area Ambiente e Territorio;
7. di stabilire che, nelle more della conclusione del procedimento di cui sopra e in attesa dell'esito dell'eventuale giudizio di appello contro le sentenze sopra citate, la Ditta è autorizzata a proseguire le operazioni di miscelazione come previsto dall'AIA di cui al DSRAT n. 100/2011 e ss.mm.ii;
8. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Eco.Ra.V. S.p.A., al Comune di Longarone, alla Provincia di Belluno, ad ARPAV Direzione Generale e ad ARPAV DAP di Belluno;
9. di far salvi gli eventuali diritti di terzi;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Luigi Masia